UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 10 del 27.09.2024	OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2024-27

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di settembre, in modalità ordinaria con inizio alle ore 12:00, si è riunita a San Nicolò d'Arcidano, presso l'aula consiliare e in seduta pubblica, l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	**X**	
Fenu Samuele	**X**	
Corrias Luca	**X**	
Pili Sandro	**X**	
Pintus Manuela		**X**

Presiede la seduta il Presidente Davide Fanari

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Premesso che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000, dall'art. 234 all'art. 241 disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni di Comuni e nelle Comunità Montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;

Viste le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci:

- n. 10 del 27.06.2018 con la quale è stata nominata quale revisore dei conti, per il triennio 2018/2021, la dott.ssa Maria Carla Manca;
- n. 6 del 07/06/2021 con la quale è stato rinnovato l'incarico di revisore unico dei conti alla dott.ssa Maria Carla Manca per il triennio 2021/2024;

Considerato che:

- la carica dell'attuale revisore dei conti è scaduta in data 30/06/2024;
- con nota del sindaco prot. n. 4029 del 05/07/204 si comunicava alla dott.ssa Maria Carla Manca la proroga dell'incarico di revisore dei conti sino al 14.08.2024.

Atteso che occorre nominare il revisore dei conti per il triennio 2024-2027.

Visto che l'art. 36 della L.R. 2/2016, recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", ha disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale.

Vista la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016, con cui sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.

Dato atto che l'art. 3 dei suddetti criteri stabilisce che:

1. "L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti.
2. L'indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.
3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere".

Dato atto che con determinazione dell'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica n. 5057/51370 del 24.11.2023 è stato approvato l'Elenco regionale aggiornato dei revisori dei conti degli enti locali, per l'annualità 2024 e con determinazione n. 720/5687 del 14.02.2024 è stato approvato l'aggiornamento di detto Elenco regionale.

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 241, del d.lgs. 267/2000:

1. "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. ((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi)).
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina."

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4.01.2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale:

- si è proceduto ad aggiornare i compensi annui spettanti agli organi di revisione degli enti locali prendendo in considerazione la popolazione residente per classi demografiche;
- sono stati aggiornati i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento;
- le eventuali maggiorazioni sono tra loro cumulabili;
- l'adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo;

i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione sono da intendersi al netto dell'iva (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Preso atto che l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'interno, con atto di orientamento del 13.07.2017, ha affermato che la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione degli enti locali al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal D.M., vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

Preso atto altresì che, anche il citato D.M. del 21.12.2018, prevede la possibilità di riconoscere le seguenti maggiorazioni, cumulabili, del compenso base dei revisori dei conti:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al decreto;
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al decreto.

Accertato che:

- per le Unioni dei Comuni, ai sensi dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. 267/2000, per la determinazione del compenso spettante al revisore dei conti dell'unione, per quanto attiene alla classe demografica si deve fare riferimento al comune più popoloso facente parte dell'unione stessa che nel caso della nostra Unione, il comune più popoloso è il comune di Terralba che rientra nella classe demografica f) da 5.000 a 9.999 abitanti (n. 9649 abitanti al 31.12.2023);

- la spesa corrente annuale pro capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2024) è pari a € 457,65 e pertanto inferiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza (710 euro) – lettera f);
- la spesa di investimento annuale pro capite desunta dall'ultimo preventivo approvato (2024) è pari a € 2.514,72 e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza (150,00 euro) – lettera f);

Dato atto che:
- può essere applicata solamente la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, sino ad un massimo del 10%;
- non risulta applicabile la riduzione del 10% di cui all'art. 6, c.3, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prorogata poi dall'art. 13, comma 1, del D.L. 244/2016 sino al 31.12.2017 e non confermata dalla legge n. 205 del 27.12.2017 (c.d. Legge di stabilità 2018);

Pertanto il compenso massimo attribuibile al revisore dei conti è pari a € 10.150,00 più la maggiorazione fino ad un massimo del 10%, di cui alla lettera b), al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Evidenziato che:
- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del d.lgs. 267/2000;
- in base all'art. 238 del d.lgs. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1, dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000;
 - non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti;

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Unanime.

DELIBERA

Alla nomina del Revisore dei Conti per l'Unione dei Comuni del Terralbese per il triennio 2024-2027, fino alla data del 26 settembre 2027, secondo l'art. 3 dei Criteri per la redazione dell'elenco, allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016.

Il Presidente procede con la nomina dei Sindaci Sandro Pili (Terralba) e Luca Corrias (Marrubiu) quali scrutatori, ai quali chiede di distribuire le schede a tutta l'Assemblea.
Con l'assistenza degli scrutatori si procede allo scrutinio delle schede votate e precedentemente raccolte in un'urna, con il seguente risultato:

- Fenu Monica (FNEMNC76D62L122Y – N. iscr . - Reg. Nazionale 143307) **n. 2 voti**;
- Atzei Marco (TZAMRC64E17C665O, N. Iscrizione Reg. Nazionale Revisori 80298) **n. 1 voto**;
- Massa Marcella Antonia (MSSMCL66H53A357Z, N. Iscrizione Reg. Nazionale Revisori 80580) **n. 1 voto**;

A seguito dell'esito della votazione, la rosa dei nomi per la nomina del revisore dei conti è la seguente:

- Fenu Monica
- Atzei Marco
- Massa Marcella Antonia.

Si procede pertanto alla fase successiva relativa all'estrazione pubblica che dà come risultato il nominativo seguente: ***Atzei Marco****.*

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Visto l'esito dell'estrazione pubblica.

DELIBERA

Di nominare Revisore Unico dei Conti dell'Unione dei Comuni del Terralbese, per il triennio 2024-2027, dalla data odierna fino alla data del 26 settembre 2027, il dott. **Atzei Marco**, TZAMRC64E17C665O, N. Iscrizione Reg. Nazionale Revisori 80298.

Di determinare il compenso annuo spettante al revisore dei conti nella misura del limite stabilito dal decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2018, pari ad € 10,150,00 più la maggiorazione del 10%, di cui alla lettera b), al netto dell'IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Di dare atto che la nomina definitiva resta subordinata all'accertamento della non esistenza di cause di superamento dei limiti di incarico, di cui al comma 1, dell'art. 238, del d.lgs. 267/2000 ed al rilascio da parte del revisore della dichiarazione prevista dal successivo comma 2.

Di demandare al responsabile del servizio finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa.

Di trasmettere copia della presente deliberazione:

- al revisore dei conti dott. Marco Atzei;
- al tesoriere del comune;
- alla Regione Sardegna.

Di dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 in data 27.09.2024.

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2024-27

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Romano Pitzus

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Davide Fanari

Il Segretario
Dr. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 04.10.2024 al 19.10.2024.

San Nicolò d'Arcidano, 04.10.2024.

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato